



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE TERZA CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Francesco Mannino                      Presidente

Dott. Stefano Cardinali                      Giudice

Dott.ssa Cecilia Bernardo                      Giudice relatore

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di I grado iscritta al n. 13663 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 9.11.2015 e vertente

**T R A**

elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci n. 20, presso lo studio degli avv.ti Gianluca Perone e Paolo Salvatori, che la rappresentano e difendono, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione

**E**

elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 60, presso lo studio dell'avv. Francesca Zadotti, che la rappresenta e difende in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione.

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** impugnazione di delibera assembleare.



1 - L'eccezione di compromesso, tempestivamente sollevata dalla società convenuta, è fondata e va accolta nei termini che seguono.

L'art. 31 dello Statuto della \_\_\_\_\_ prevede che: *"Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la società avente ad oggetto diritti, obblighi e rapporti derivanti dal contratto di società, nonché le delibere degli organi amministrativi che vadano ad incidere su tali diritti, obblighi e rapporti, verranno deferiti ad un arbitro che deciderà in modo rituale e secondo diritto a norma degli artt. 806 e segg. C.p.c. La nomina dell'arbitro è devoluta alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio-Industria Agricoltura-Artigianato di Roma"*.

Ebbene, alla luce del chiaro disposto contenuto nelle richiamate disposizioni statutarie, sono devolute alla cognizione arbitrale tutte le controversie che possono insorgere, tra l'altro, tra soci e società e, dunque, anche quelle aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari.

Infatti, il contenuto dello Statuto della società convenuta costituisce espressione della volontà delle parti, che vi hanno aderito, di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale. L'arbitrato previsto da tali clausole, peraltro, deve qualificarsi come arbitrato rituale, atteso il riferimento ivi contenuto alla decisione *in modo rituale e secondo diritto a norma degli artt. 806 e segg. C.p.c.*

L'operare della esaminata clausola compromissoria per arbitrato rituale in riferimento ad una controversia che, come quella di specie, attiene all'impugnazione di una delibera assembleare, determinando una deroga convenzionale alle attribuzioni del giudice ordinario, comporta -in presenza della relativa eccezione sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo- che il giudice ordinario debba declinare la propria competenza a conoscere della controversia medesima in favore degli arbitri.

AAAAAA

2 - Peraltro, deve ritenersi che l'iniziativa giudiziaria di parte attrice afferisca a diritti disponibili relativi ai rapporti tra soci e società.

Ed invero, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (cfr., Cassazione civile, 23 febbraio 2005, n. 3772).

Nel caso in esame, l'annullamento della delibera in ragione della esclusione dal diritto di voto di uno dei soci è motivo che afferisce a diritti individuali del tutto disponibili. Parimenti disponibili sono i diritti derivanti dalla qualità di socio.

Del resto, con recente pronuncia la Suprema Corte ha statuito che *"L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una persona giuridica privata è compromettibile in arbitri, concernendo essa, pur se posta a tutela di un interesse "collettivo", diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto contrattuale, senza coinvolgere interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto, ferma l'inapplicabilità dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, alla relativa clausola statutaria, trattandosi di disposizione dettata per l'arbitrato societario. (Sez. 1, Sentenza n. 3887 del 19/02/2014, Rv. 630216)".* Da tale pronuncia, quindi, si ricava che sono compromettibili in arbitri anche quelle controversie che, pur comportando l'applicazione di norme poste nell'interesse collettivo dei soci, non coinvolgono interessi di soggetti terzi, estranei al rapporto sociale.

Ebbene, è indubbio che, nel caso in esame, la questione relativa alla legittimità o meno delle modifiche apportate al Regolamento Interno della società coinvolge esclusivamente gli interessi dei soci, attenendo al funzionamento interno dell'ente e risultando irrilevante per i terzi estranei alla compagine sociale.

3 - Nessun dubbio, poi, circa la piena validità della clausola compromissoria nell'attuale formulazione contenuta nello Statuto della società convenuta, essendo devoluta la nomina dell'arbitro ad un soggetto terzo rispetto alle parti in lite, conformemente a quanto disposto dall'art. 34 secondo comma d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Peraltro, appare legittima anche la scelta dell'arbitro unico, considerato che il citato articolo 34 -nello stabilire che la clausola compromissoria statutaria deve prevedere il numero degli arbitri- non pone limitazioni numeriche. Inoltre, l'art. 1, co. 4 del D.Lgs. 5/2003 stabilisce che -per quanto non diversamente disciplinato dallo stesso decreto- si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili e, di conseguenza, anche l'art. 809, co. 1 c.p.c. in base al quale gli arbitri possono essere uno o più, purchè in numero dispari.

Deve, pertanto, concludersi che, nel rispetto dell'autonomia negoziale privata, le parti -sottoscrivendo la clausola compromissoria per arbitrato rituale di cui sopra- hanno manifestato inequivocabilmente la volontà di prescindere completamente dalla tutela giurisdizionale ordinaria.

Alla luce di quanto suesposto, con la presente sentenza va dichiarata l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla presente controversia alla competenza dell'arbitro unico previsto dall'art. 31 dello Statuto della Del  
Del resto, negli scritti conclusionali la stessa parte attrice ha dichiarato di aderire all'eccezione, non sollevando al riguardo alcuna contestazione.

Attesa la pronuncia di mero rito, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.

**P.Q.M.**

~~Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,~~  
così provvede:

- a) ~~DICHIARA l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla presente controversia all'arbitro unico previsto dall'art. 31 dello Statuto della~~
- b) **DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.**

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.2.2016

Il Giudice estensore

Dott.ssa Cecilia Bernardo

Il Presidente

Dr. Francesco Mannino